



2024/1009

25.4.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 235/2023**

**del 22 settembre 2023**

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE  
[2024/1009]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/458 della Commissione, del 1° marzo 2023, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/459 della Commissione, del 2 marzo 2023, che non approva il 2,2-dibromo-2-cianoacetamide (DBNPA) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/460 della Commissione, del 2 marzo 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'imidacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 12zzzzzzzzz (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1991 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:

- "12zzzzzzzza. **32023 D 0458:** Decisione di esecuzione (UE) 2023/458 della Commissione, del 1° marzo 2023, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 3.3.2023, pag. 51).
- 12zzzzzzzzzb. **32023 D 0459:** Decisione di esecuzione (UE) 2023/459 della Commissione, del 2 marzo 2023, che non approva il 2,2-dibromo-2-cianoacetamide (DBNPA) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 3.3.2023, pag. 54).
- 12zzzzzzzzzc. **32023 D 0460:** Decisione di esecuzione (UE) 2023/460 della Commissione, del 2 marzo 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'imidacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 3.3.2023, pag. 58)."

*Articolo 2*

Fa fede il testo delle decisioni di esecuzione (UE) 2023/458, (UE) 2023/459 e (UE) 2023/460 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 3.3.2023, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 67 del 3.3.2023, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU L 67 del 3.3.2023, pag. 58.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Pascal SCHAFFHAUSER

---

---

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.